

far deposito; e che il deposito per ricorrere fu dal Codice qualificato pena per temerarietà nell'esperimento di rimedi straordinari; e non rimborso di spese. Quindi, la voluta parità di trattamento, l'unità di concetto della legge, hanno consigliato la Commissione ad accettare il temperamento che il Ministero aveva proposto sul principio di questa discussione.

Così, o signori, mi pare di aver risposto a tutte quante le obiezioni che furono fatte all'articolo 6.

Non mi resta, quindi, ricapitolando, che ricordare come la Commissione accetti l'aggiunta proposta dall'onorevole Palberti.

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento Palberti?

Cibrario, relatore. Lo accetta e lo fa proprio.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. L'onorevole relatore ha dissipato, con la sua riconosciuta competenza, tutte le obiezioni che erano state formulate all'articolo 6 che è, si può dire, l'articolo fondamentale di questa legge.

Aggiungerò, quindi, poche parole.

Si è voluto ritornare sulla questione del principio fondamentale della legge; e mi pare che, in questa discussione, si sia voluto teologizzare troppo, dirò così, per voler ritrovare un principio unico e sostanziale che potesse giustificare questa proposta di legge. Il ministro guardasigilli, nel suo encomiato discorso, discusse ampiamente la questione, e dimostrò come diversi concetti giustificassero questo disegno di legge. Riportandomi alle dichiarazioni del guardasigilli, desidero ricordare alla Camera che l'amministrazione della giustizia è il più alto ufficio dello Stato. E poichè questa amministrazione costa denaro come tutte le altre, è chiaro che i mezzi per mantenerla bisogna chiederli ai contribuenti i quali non debbono mai dimenticare che, in compenso dei sacrifici che impone, lo Stato rende loro servizi di una utilità e necessità tali che, senza di essi, la società non potrebbe sussistere.

Senonchè il legislatore, appunto per alleviare l'onere imposto alla generalità dei contribuenti, crede equo imporre una tassa speciale a coloro che sono causa speciale del movimento di questa amministrazione della giu-

stizia, come sono principalmente i delinquenti, e a coloro che hanno la sventura o la fortuna di dover richiedere l'opera della giustizia. Mi pare questo un concetto tanto semplice e chiaro da non meritare tutte quelle censure che sono state fatte.

Imbriani. Fate della giustizia una agenzia fiscale.

Della-Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Non si fa una agenzia fiscale, onorevole Imbriani: si chiedono i mezzi per provvedere alle spese dell'amministrazione della giustizia, più specialmente a coloro che di queste spese sono la cagione principale.

È un concetto che si trova in tutte le leggi e in tutti i Codici, e che è adottato dalle nazioni più civili. Per esempio in Francia, dove certamente non si può dire che imperino leggi dispotiche e fiscali le quali assoggettino la giustizia alle altre amministrazioni, il ricupero delle spese di giustizia si ottiene e si fa valere anche per mezzo dello arresto personale, della *contrainte personnelle*.

Imbriani. Ma c'è un disegno di legge nuovo proposto ora!

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Ci sarà, ma intanto la legge imperante è come io ho affermato.

Quindi, o signori, anche sotto questo punto di vista non credo che si possa biasimare tanto questo disgraziato articolo 6 ora in discussione. Come argomento di impressione, si è anche detto che, molte volte, queste tasse avrebbero superato l'ammontare della condanna specialmente in materia contravvenzionale. Ma la Camera deve ritenere che questo argomento non è poi vero nella maggior parte dei casi, perchè secondo l'articolo 6 sono soggette alla tassa innanzitutto le condanne relative ad ammende e ad arresto. Ora, secondo il Codice vigente, lo arresto può estendersi sino a due anni, l'ammenda anche sino a lire 2000.

E quando c'è la possibilità di esser condannati anche per due anni al carcere o per un anno e mezzo od anche per un anno, come a 1500, o a 2000 lire di ammenda, la tassa di 20 lire non mi pare eccessiva. D'altronde sminuzzare troppo in gradazioni non si potrebbe poichè la tassa deve contemplare la maggior parte, oppure la media dei casi. Nondimeno, il Governo e la Commissione hanno creduto di accettare ancora un tempe-